



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Roma/Rieti, 22 aprile 2020

Oggetto: Esecuzioni immobiliari - Urgente trattazione delle udienze di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato ex artt. 596 e ss. c.p.c.

Il Giudice dell'esecuzione dott. Gianluca Verico, d'intesa con il Presidente del Tribunale dott. Pierfrancesco de Angelis;

viste le recenti misure adottate dalle Autorità competenti a fronte dell'aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, per quanto qui rileva, il rinvio d'ufficio delle udienze civili, prima a data successiva al 15 aprile 2020 in virtù dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia") e, da ultimo, a data successiva all'11 maggio 2020 per effetto della proroga stabilita dall'art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

visto il "*protocollo di intesa per la trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio 2020-30 giugno 2020*" pubblicato sul sito di questo Tribunale in data 21/04/2020;

ritenuto, con specifico riferimento alla materia delle esecuzioni immobiliari:

- che non appare più procrastinabile la fase della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, tenuto conto degli effetti economici oltremodo negativi derivanti dal blocco delle attività per l'emergenza sanitaria in corso;
- che, dunque, la ritardata trattazione delle udienze di approvazione del progetto di distribuzione - fissate (o da fissare) dinanzi al sottoscritto G.E. ovvero ai professionisti delegati - è potenzialmente suscettibile di produrre grave pregiudizio agli interessi delle parti;
- che, pertanto, a norma dell'art. 83, comma 3, lett. a) del menzionato D.L. n. 18/2020, il sottoscritto G.E., d'intesa con il Presidente del Tribunale, dichiara l'urgenza dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti *i*) sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio *ii*) che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

ritenuto, altresì, con riguardo alla modalità di trattazione dell'udienza distributiva in esame:

- che, in un'ottica di ponderato bilanciamento degli interessi in gioco, si rende necessario, da un lato, garantire l'interesse delle parti e dello stesso professionista alla sollecita ripartizione del ricavato e, dall'altro, assicurare adeguata ed effettiva tutela al principio del contraddittorio, anche nei confronti del debitore non costituito;
- che, in questa prospettiva, la tradizionale udienza "fisica" di approvazione del progetto ben possa e debba essere sostituita con l'udienza "cartolare" stabilita dal richiamato art. 83 comma 7 lettera h), vale a dire mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, con successiva adozione del provvedimento da parte del giudice ovvero del professionista delegato;
- che, infatti, sebbene detta modalità sia stata espressamente prevista per lo svolgimento delle udienze civili "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti" - tra le quali dovrebbe essere esclusa, conseguentemente, l'udienza di approvazione *de qua* che contempla anche la comparizione personale del debitore senza il ministero del difensore -, a ben vedere l'adozione di talune specifiche prescrizioni di seguito indicate appare pienamente idonea a soddisfare la richiamata finalità acceleratoria senza arrecare, al contempo, alcun *vulnus* al fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

ritenuto, in definitiva, che le prescrizioni contenute nel presente decreto, nei termini e alle condizioni che ora si diranno, devono intendersi sostitutive di quelle stabilite al punto 4) del precedente provvedimento pubblicato sul sito del Tribunale in data 10 marzo 2020 recante "Istruzioni urgenti per i professionisti nominati nelle procedure esecutive immobiliari a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", di talchè le udienze distributive già rinviate dal delegato - alla stregua delle precedenti disposizioni - dovranno essere revocate e, conseguentemente, rifissate senza indugio alla prima data utile sulla scorta delle istruzioni che seguono;

per questi motivi

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. n. 18/2020)

l'urgenza della trattazione dei procedimenti esecutivi immobiliari giunti alla fase avanzata della distribuzione del ricavato disciplinata dall'art. 596 c.p.c. e, per l'effetto, esclude tali procedimenti *i)* sia dall'applicazione del rinvio d'ufficio *ii)* che dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 83;

DISPONE QUANTO SEGUE

1.- Ambito di applicazione del presente decreto

Per le procedure esecutive immobiliari nelle quali siano state ritualmente espletate, secondo le prescrizioni stabilite nell'ordinanza di delega, tutte le attività successive all'emissione del decreto di trasferimento:

- a) del lotto Unico posto in vendita: in tal caso sarà redatto il progetto di distribuzione finale;
- b) di uno dei lotti posti in vendita per un valore superiore ad € 30.000,00: in tal caso sarà redatto un progetto di distribuzione parziale, nei limiti del novellato art. 596 co.1 c.p.c. (ovvero non oltre il 90% delle somme da ripartire).

2.- Attività relative alla predisposizione del progetto di distribuzione

Il delegato avrà cura di eseguire **prontamente** i seguenti adempimenti:

- a) Trasmettere ai creditori un invito nel quale assegnerà un termine di 10 giorni per la trasmissione alla sua PEC (e non in PCT) delle note di precisazione dei crediti che contengano, tra l'altro, le coordinate bancarie alle quali dovrà poi essere effettuato il pagamento;
- b) Predisporre e depositare telematicamente il progetto di distribuzione del ricavato secondo le consuete modalità indicate nell'ordinanza di delega;
- c) Ove non intervengano osservazioni da parte del G.E., comunicare il progetto di distribuzione a tutte le parti, fissando contestualmente con lo stesso provvedimento la data dell'udienza cartolare dinanzi a sé (di cui ora si dirà);
- d) Con tale provvedimento di fissazione di udienza il delegato deve:
 - i. richiamare il presente decreto del sottoscritto G.E. e inviarlo in allegato alle parti;
 - ii. avvisare le parti che eventuali contestazioni dovranno essere inviate esclusivamente **via PEC all'indirizzo del delegato** stesso entro il termine di 7 giorni prima dell'udienza cartolare fissata;
 - iii. avvisare le parti che l'invio tempestivo di tale contestazione scritta produce gli stessi effetti della contestazione a verbale nella tradizionale udienza "fisica" ai sensi dell'art. 598 c.p.c. (in questo modo, l'onere di comparizione personale delle parti viene sostituito dall'onere di invio tempestivo delle note scritte al delegato);
 - iv. avvisare le parti che il mancato invio tempestivo della suddetta contestazione, secondo le modalità sopra indicate, comporta l'approvazione del progetto a norma dell'art. 597 c.p.c.;
- e) Le comunicazioni al debitore non costituito devono essere eseguite nelle forme dell'art. 492 c.p.c., vale a dire mediante deposito degli atti nel fascicolo telematico (tale modalità ben può ritenersi equipollente alla comunicazione "cartacea" in cancelleria);
- f) Tra la data delle predette comunicazioni a tutte le parti e la data fissata per l'udienza cartolare dovrà intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni (termine che, valga ribadirlo, è escluso dal regime della sospensione in virtù della prefata dichiarazione d'urgenza);

3.- Udienza distributiva "cartolare" dinanzi al delegato

- a) Il giorno dell'udienza cartolare fissata il delegato dovrà adottare le relative statuizioni secondo le prescrizioni di seguito indicate, dando preliminarmente atto a verbale:
 - i. che le comunicazioni sono state regolarmente eseguite a tutte le parti, ivi compreso il debitore non costituito (sulla base delle coordinate sopra esposte);
 - ii. che l'udienza si è svolta secondo la modalità del contraddittorio cartolare prevista dal presente decreto del G.E., emesso d'intesa con il Presidente del Tribunale e a sua volta attuativo della disposizione prevista dall'art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/2020;
- b) In caso di contestazione scritta inviata tempestivamente all'indirizzo PEC del delegato anche da una sola delle parti: il professionista non approva il progetto e rimette gli atti al G.E. come da delega per le determinazioni di competenza, depositando apposita istanza;
- c) In caso di assenza di contestazioni inviate tempestivamente all'indirizzo PEC del delegato: il professionista approva il progetto come da ordinanza di delega e procede secondo le istruzioni di seguito indicate per la predisposizione dei mandati di pagamento telematici.

4.- Mandati di pagamento telematici

All'esito dell'approvazione del progetto di distribuzione e decorsi 20 giorni senza opposizioni, il delegato dovrà depositare telematicamente apposita istanza onde consentire al G.E. di apporre il visto sui mandati di pagamento debitamente predisposti e sottoscritti dallo stesso delegato.

In particolare, il professionista incaricato dovrà depositare telematicamente un'unica istanza (vale a dire un documento unico) avendo cura di:

- a) Dare preliminarmente atto dell'approvazione del progetto di distribuzione ritualmente comunicato a tutte le parti e dell'assenza di opposizioni nel termine stabilito;
- b) Attestare che i nominativi dei beneficiari e gli importi indicati nei mandati di pagamento sono conformi a quelli indicati e assegnati nel progetto di distribuzione approvato;
- c) Attestare che le coordinate bancarie dei beneficiari sono conformi a quelle espressamente indicate dai creditori nelle rispettive note di precisazione del credito (ovvero nell'eventuale diverso atto inviato a mezzo PEC al delegato);
- d) Redigere, nell'ambito della medesima istanza, i mandati di pagamento secondo le consuete modalità, avendo cura di indicare, tra l'altro, la Banca presso la quale è stato acceso il conto intestato alla procedura e il relativo numero di conto dal quale prelevare le somme assegnate. Si precisa che i mandati di pagamento devono essere redatti, senza soluzione di continuità, all'interno dell'istanza e non vanno depositati in allegato: in questo modo il visto telematico apposto in

epigrafe all'istanza potrà validamente surrogarsi alla sottoscrizione analogica del G.E. solitamente apposta in calce ai singoli mandati.

In allegato all'istanza il delegato dovrà produrre:

- a) il progetto di distribuzione;
- b) il relativo verbale di approvazione del progetto di distribuzione;
- c) la prova della ritualità delle comunicazioni alle parti.

Infine, il delegato dovrà recarsi in Banca per le operazioni all'uopo necessarie all'esito del visto/timbro del G.E. che "nulla osta" al pagamento in conformità.

5.- Termine di efficacia del presente provvedimento

A decorrere dall'1 luglio 2020 deve intendersi automaticamente ripristinata la modalità di trattazione ordinaria delle udienze distributive, salvo eventuali proroghe.

6.- Comunicazioni

Manda alla segreteria del Tribunale:

- a) per le comunicazioni ai Presidenti degli Ordini professionali di Rieti;
- b) per la pubblicazione sul sito del Tribunale (sezione "news");

Restano ferme le altre attività prescritte nell'ordinanza di delega, ivi compreso il deposito tempestivo del rapporto riepilogativo parziale e finale delle attività svolte puntualmente corredato di idonea documentazione.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Il Presidente

dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.E.

dott. Gianluca Verico